



## IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31.07.2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che l'art. 1 del D.L. 16.05.2020 n. 33, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;

Rilevato che, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali con asporto, si possono verificare assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Posto che nella maggior parte dei casi gli assembramenti indiscriminati da parte di un numero ingente di persone e gli episodi di degrado urbano si possono determinare nel centro storico, principalmente in Piazza Cairoli, nonché nelle aree limitrofe ai pubblici esercizi di somministrazione e nei parchi cittadini ed aree a verde nelle ore notturne con consumo in loco di bevande alcoliche;

Considerato che i suddetti comportamenti potrebbero vanificare gli sforzi compiuti fino ad oggi e che mettono a serio rischio la salute e l'incolumità dei molti cittadini che invece sono rispettosi delle regole;

Dato atto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

Vista l'ordinanza sindacale n. 18 del 03 luglio 2020 che vieta l'asporto di sostanze alcoliche dalle ore 21:00 alle ore 07:00 nel periodo 04 al 14 luglio 2020;

Richiamato l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18.06.1931, n. 773;
- il R.D. 06.05.1940, n. 635;
- la l. 24.12.1981, n. 689;
- la l. 25.08.1991, n. 287;
- il D. Lgs. del 31.03.1998 n. 114;
- la l. 30 marzo 2001, n. 125;
- la L.R. 30.04.2009, n. 8;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25.03.2020, n. 19 (conv. in l. 35/2020);
- il D.L. 16.05.2020, n. 33;
- il D.P.C.M. con allegati del 11.06.2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 29.06.2020, n.573;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

## **ORDINA**

la chiusura al pubblico dei distributori automatici self service di alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale dalle ore 21:00 fino alle ore 07:00 dal giorno successivo all'adozione della presente e fino al giorno martedì 14 luglio 2020, dando atto che la presente ordinanza è da ritenersi automaticamente prorogata qualora la Regione Lombardia approvasse successive ordinanze in materia.

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga notificata a:
  - Associazione Commercianti Territoriale
  - Polizia Locale del Comune di Codogno affinché provveda alla notifica della presente a tutti i soggetti destinatari degli effetti del presente provvedimento
  
1. che questa ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune [www.comunedicodogno.it](http://www.comunedicodogno.it).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1, del D. L. 25.03.2020 n. 19:

- con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 a carico del gestore del P.E. e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni a carico del gestore del P.E.

Avverte che ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.lgs. 02.07.2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Francesco Passerini

### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dall' 08.07.2020 al 24.07.2020